Sentenza n. 6585/2025

Depositata il 29/10/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente
AQUINO VINCENZO, Relatore
NISPI LANDI MARIO, Giudice

in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 5751/2023 depositato il 27/11/2023

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1

elettivamente domiciliato presso Email_2

Ag.entrate - Riscossione - Roma

elettivamente domiciliato presso Email_3

Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6489/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 26 e pubblicata il 15/05/2023

Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200133640985000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, con sentenza n. 6489/23, depositata in data 15/5/2023, ha respinto, con condanna alle spese del ricorrente liquidate in Euro 1.500,00, il ricorso del Sig. Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 09720200133640985000, notificata in data 22-2-2022, emessa a seguito di controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36 ter del DPR 600\73 della dichiarazione modello 730\16, presentata per il periodo d'imposta 2015, per: addizionale comunale IRPEF 2015 carente o omesso versamento, addizionale regionale IRPEF 2015 carente o omesso versamento, IRPEF 2015 carente o omesso versamento, per un importo totale di € 5.254,60, contestando: l'omessa notifica dell'esito del controllo formale; la decadenza delle pretese impositive; l'indeterminatezza, insussistenza ed inesigibilità dei crediti, l'omessa notifica degli atti presupposti; la prescrizione dei crediti; ol mancato riconoscimento delle deduzioni effettuate

2. Il primo giudice, tra l'altro, ha motivato: L*a comunicazione dell'esito del controllo formale non è obbligatoria. Quanto all'eccepita decadenza, nel caso di specie la dichiarazione dei redditi sottoposta a controllo, modello 730 per l'anno d'imposta 2015, è stata presentata in data 07/07/2016, pertanto il termine di decadenza per la notifica della cartella di pagamento sarebbe dovuto scadere il 31/12/2020. Tuttavia, il d.l. n.18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia"), recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", nell'art. 68 stabilisce che con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, sono prorogati di 24 mesi "i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Infatti, durante il periodo di sospensione dei versamenti (periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021); quindi, i termini per la notifica degli atti con scadenza del termine di decadenza nell'anno 2020 sono stati prorogati al 31/12/2022.*"

3. Il Sig. Ricorrente_1 ha proposto appello, avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma, con vittoria delle spese, eccependo: - l'omessa notifica dell'esito del controllo formale vizierebbe la cartella che andrebbe dichiarata nulla; l'erronea determinazione della deducibilità

4. L'AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Provinciale 1 di Roma, costituendosi in appello, ha concluso per il rigetto dell'impugnazione con vittoria delle spese, contestando punto per punto i motivi svolti.

5. Il presente ricorso è venuto in decisione all'udienza del 15/10/2025.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'atto impugnato fa espresso riferimento all'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 che prescrive, nel caso di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi per l'esclusione di detrazioni di imposta non spettanti (quale è il caso di specie), la previa instaurazione del contraddittorio.

La Corte di Cassazione ha più volte avuto modo di evidenziare che in tema di accertamenti delle dichiarazioni tributarie, l'attività di controllo formale svolta ai sensi dell'art. 36-ter, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 differisce dal cd. "controllo automatizzato" in sede di liquidazione dell'imposta di cui al precedente art. 36-bis, comma 2; infatti, quest'ultimo ha il solo scopo di evitare al contribuente la reiterazione di errori attribuendo

all'Amministrazione finanziaria, all'esito di una verifica meramente cartolare, il potere di provvedere sulla base dei dati già in suo possesso, senza la possibilità di una diversa ricostruzione sostanziale dei dati esposti dal contribuente, al quale viene consentito, all'esito di apposita comunicazione la cui omissione non determina alcuna nullità, di regolarizzare gli aspetti formali; viceversa, la prima fattispecie consente una, sia pur ridotta, attività istruttoria seguita, a pena di nullità, dalla comunicazione dell'esito del controllo con conseguente potere dell'Ufficio di escludere, in tutto o in parte, le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti al contribuente.

Viceversa, il controllo formale di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-ter, comma 2, lett. b), che pacificamente ricorre nel caso di specie e che consente all'Ufficio di "escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti", non limita la conoscenza dell'Amministrazione ai dati ed agli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni o già in possesso dell'anagrafe tributaria, ma consente una, sia pur ridotta, attività istruttoria (Cass. 18/03/2015, n. 5373), disciplinata dal comma 3 e seguita, a pena di nullità, dalla comunicazione dell'esito motivato del controllo, che assolve ad una funzione di garanzia e realizza la necessaria interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente prima dell'iscrizione al ruolo, in ciò differenziandosi dalla comunicazione della liquidazione della maggiore imposta ex art. 36-bis dello stesso decreto, che avviene all'esito di un controllo meramente cartolare ed ha il solo scopo di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, per cui l'eventuale omissione non incide sull'esercizio del diritto di difesa e non determina alcuna nullità (Cass. 04/07/2014, n. 15311), salvo che non sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione controllata (Cass. 18/04/2018, n. 9450, ex plurimis Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 15/09/2021, n. 24813).

2. E' pertanto indubbio che il procedimento di controllo formale della dichiarazione dei redditi di cui all'art. 36- ter del D.P.R. n. 600/1973 prevede come necessaria garanzia a tutela del contribuente l'invio di una comunicazione dell'esito del controllo formale quale momento di instaurazione del contraddittorio anteriore all'iscrizione a ruolo. Tanto nel caso in esame non è avvenuto e comunque non ne è stato dato riscontro. Ne consegue che la cartella è nulla. Le spese seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

- accoglie l’appello;

- condanna parte appellata alle spese del doppio grado di giudizio che liquida in Euro 2.200,00 oltre accessori di legge.

Cosi deciso in Roma il 15/10/2025.

IL RELATORE — IL PRESIDENTE

Vincenzo Aquino — Lucia Picone